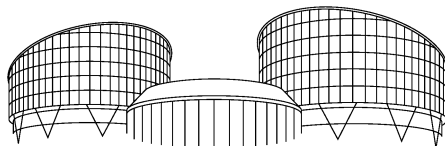


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ABRUSCI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 42098/23 e altri 6– si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

13 novembre 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.



Nella causa Abrusci e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Frédéric Krenc, *presidente*,

Davor Derenčinović,

Alain Chablais, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 ottobre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l'Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avv. E. Abrusci, del foro di Acquaviva delle Fonti.

3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

4. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

5. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

7. Invocando, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.

8. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi

dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

9. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

10. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

11. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

12. I ricorrenti hanno formulato un'altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella causa *Ventorino*, sopra citata.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

13. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, *Nicola Silvestri*, e *Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

14. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di unire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che questi ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
5. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 13 novembre 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Frédéric Krenc
Presidente

SENTENZA ABRUSCI c. ITALIA E ALTRI RICORSI

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro)
1.	42098/23 16/11/2023	Ennio ABRUSCI 1977	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Potenza, R.G. 258/2019, 05/09/2019 Corte d'appello di Lecce, R.G. 117/2020, 26/05/2020 Corte d'appello di Napoli, R.G. 2574/2020, 05/01/2021	07/05/2020 30/07/2020 21/04/2021	in corso Più di 5 anni e 3 mesi e 14 giorni in corso Più di 5 anni e 22 giorni in corso Più di 4 anni e 4 mesi	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017</i>	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	3.000	250
2.	5620/24 13/02/2024	Mario GOLDONI 1957	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Napoli, R.G. 1415/2017, 24/01/2018 Corte d'appello di Napoli, R.G. 909/2018, 17/05/2018 Corte d'appello di Napoli, R.G. 1041/2018, 04/07/2018	02/05/2018 25/06/2018 04/12/2018	in corso Più di 7 anni e 3 mesi e 19 giorni in corso Più di 7 anni e 1 mese e 27 giorni in corso Più di 6 anni e 8 mesi e 17 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017</i>	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	9.000	250

SENTENZA ABRUSCI c. ITALIA E ALTRI RICORSI

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro)
3.	5638/24 13/02/2024	Giuseppe MANZELLA 1982	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Catanzaro, R.G. 996/2021, 09/11/2021	24/02/2022	in corso Più di 3 anni e 5 mesi e 28 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017</i>	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.400	250
4.	7718/24 05/03/2024	Ennio ABRUSCI 1977	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia – Sez. Lecce, R.G. 2535/2014, 12/03/2015 Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia – Sez. Lecce, R.G. 239/2015, 29/05/2015 Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia – Sez. Lecce, R.G. 362/2015, 29/05/2015 Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia – Sez. Lecce, R.G. 621/2015, 09/07/2015	12/03/2015 29/05/2015 29/05/2015 09/07/2015	in corso Più di 10 anni e 5 mesi e 9 giorni in corso Più di 10 anni e 2 mesi e 23 giorni in corso Più di 10 anni e 2 mesi e 23 giorni in corso Più di 10 anni e 1 mese e 12 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017</i>	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	400	250

SENTENZA ABRUSCI c. ITALIA E ALTRI RICORSI

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro)
5.	8169/24 05/03/2024	Stefano ESPOSITO 1952	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Roma, R.G. 57820/2011, 15/12/2016 Corte d'appello di Roma, R.G. 57819/2011, 14/12/2016 Corte d'appello di Roma, R.G. 57818/2011, 14/12/2016	26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019	in corso Più di 6 anni e 26 giorni in corso Più di 6 anni e 26 giorni in corso Più di 6 anni e 26 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017</i>	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	5.000	250
6.	11005/24 05/04/2024	Ennio ABRUSCI 1977	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Napoli, R.G. 2574/2020, 05/01/2021 Corte d'appello Di Genova, R.G. 358/2021, 24/11/2021 Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Puglia – Sez. Lecce, R.G. 1869/2022, 17/08/2022	21/04/2021 02/05/2022 17/08/2022	in corso Più di 4 anni e 4 mesi in corso Più di 3 anni e 3 mesi e 19 giorni in corso Più di 3 anni e 4 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017</i>	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.550	250

SENTENZA ABRUSCI c. ITALIA E ALTRI RICORSI

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro)
7.	11006/24 05/04/2024	Mario GOLDONI 1957	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Napoli, R.G. 912/2018, 26/06/2018 Corte d'appello di Napoli, R.G. 2708/2018, 31/01/2019 Corte d'appello di Napoli, R.G. 71/2020, 18/02/2020	01/10/2018 02/09/2019 15/07/2020	in corso Più di 6 anni e 10 mesi e 20 giorni in corso Più di 5 anni e 11 mesi e 19 giorni in corso Più di 5 anni e 1 mese e 6 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivante dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017</i>	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.600	250